


AGENZIA PROVINCIALE  
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 32 di data 19 gennaio 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Sanità – area delle categorie - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 26/02/2024, le parti rappresentate:


per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

avv. Alessandro Baracetti, in qualità di Presidente



per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.



per la C.I.S.L. F.P.




per la U.I.L. FPL – Sanità



per la Fe.N.A.L.T.



per il NURSING UP



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Sanità – area delle categorie.

**ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DEL VALORE DEL BUONO PASTO ELETTRONICO PER  
IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' – AREA DELLE CATEGORIE.**

**Art. 1  
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 4, comma 1, punto 2, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003.

**Art. 2  
Adeguamento valore  
buono pasto**

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, il valore del buono pasto elettronico previsto dal comma 2 dell'art. 44 del CCPL di data 11 giugno 2007 per il personale del comparto Sanità, area delle categorie, è elevato ad euro 7,00.
2. Restano confermate le altre disposizioni previste nell'art. 66 "Mensa" del CCPL di data 8 agosto 2000 e del citato comma 2 dell'art. 44 del CCPL di data 11 giugno 2007.





Trento, 20.12.2023

***Nota a verbale per l'aumento del buono pasto a 7 euro.***

La Giunta provinciale in ossequio al Protocollo d'intesa voluto e sottoscritto da Cisl Fp Trentino Uil Fps Trentino il 18 luglio scorso, ha dato il via libera all'aumento del valore nominale del buono pasto a 7 euro per il comparto autonomie locali e sanità. Le scriventi OO.SS. avevano chiesto ancora prima della sottoscrizione del Protocollo d'intesa oltre all'aumento del valore del buono pasto, la sua cumulabilità e la possibilità di spendita come strumento di welfare e la capillarità delle mense convenzionate sul territorio.

Attualmente l'unica normativa sulla finanza pubblica, sembrerebbe non consentire aumenti oltre tale cifra, in particolare il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 7 fissa il valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni ad euro 7 giornalieri. Ed ancora la sentenza della Corte costituzionale 223/2013 rimarca la previsione che i risparmi derivanti dalla fissazione del valore del buono pasto al predetto importo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio e che tali somme non possono dunque essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

La Corte dei Conti della Toscana con la delibera 88/2021, in accordo con quanto sopra, ricorda che il limite di valore del buono pasto previsto nominalmente in 7 euro giornalieri può qualificarsi come una misura vincolistica introdotta dal legislatore per il contenimento della spesa di personale che ha riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.


Nella stessa delibera la Corte dei Conti evidenzia però come l'art.1 comma 677, della legge n.160/2019 e ss. modificazioni **preveda l'esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede gli 8 euro relativamente ai buoni pasto elettronici.**

Visto tutto ciò le scriventi OO.SS. Cisl Fp Trentino e Uil Fps Trentino chiedono:

- **L'incremento del valore del buono pasto, a 8 euro** cifra entro la quale il buono pasto non è soggetto a tassazione Irpef e contributi Inps. Questo aumento di valore è da attuarsi mediante Legge provinciale che rimuova il limite previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 7, non utilizzando quindi somme che costituiscono economie di bilancio che non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. La Legge provinciale può individuare ulteriori risorse per la contrattazione integrativa.
- **La cumulabilità del buono pasto;**
- **La sua spendibilità anche come sistema di miglioramento del welfare.**

E pertanto si chiede alla Giunta Provinciale di:

- di dare attuazione a soluzioni normative specifiche e celeri per **modificare i requisiti attualmente previsti dai vigenti accordi per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa**, per riconoscere ai lavoratori un buono pasto di maggior valore economico, cumulabile e spendibile per molteplici servizi.

Il segretario generale Cisl Fp Trentino  
  
 Giuseppe Pallanch